

FAQ

1 - Qual è la procedura che deve seguire un'agenzia di viaggi già esistente che intende svolgere la propria attività in modalità on-line?

Si premette che le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività in modalità on-line sono tenute alle stesse disposizioni delle agenzie di viaggi "ordinarie", tranne che per l'obbligo della destinazione d'uso commerciale dei locali.

In merito alla procedura, vanno distinti due casi:

1. un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende **aggiungere** alla propria attività anche quella on-line non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Suap competente;

2. un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende modificare e svolgere la propria attività **esclusivamente** in modalità on-line, dovrà presentare SCIA di variazione strutturale al Comune dove è ubicata la sede legale dell'attività.

Pertanto, dovrà compilare il modello 2 "Variazione strutturale agenzia di viaggi/Tour operator" attraverso la selezione dell'intervento "5 - variazione sede operativa" in cui dichiarerà quale "Nuova sede operativa" l'indirizzo legale dell'attività e il precedente indirizzo fisico in "sede operativa precedente".

Inoltre, nel campo "Ulteriori dichiarazioni del Titolare", all'ultima pagina del suddetto modello 2, andrà specificato espressamente il cambio da agenzia di viaggi e turismo "ordinaria" ad agenzia di viaggi e turismo on-line indicando il dominio internet con il quale si opererà on-line.

2 - L'"indirizzo legale" cui fa riferimento la normativa può essere un'abitazione privata? Uno studio associato?

Sì. Un'agenzia di viaggi può avere sede legale presso un'abitazione, un studio e/o ufficio privato o un locale commerciale.

3 - Le agenzie che operano esclusivamente on-line possono indicare più di un dominio internet?

No, in quanto il dominio internet identifica univocamente l'agenzia di viaggi on-line.

4 - I dipendenti di un'agenzia di viaggi online sono obbligati a lavorare in smart working oppure possono lavorare quotidianamente o in riunioni periodiche presso la sede legale?

I dipendenti dell'A.V.T. possono lavorare in presenza a condizione che la sede legale sia idonea sotto il profilo catastale, igienico-sanitario e di sicurezza dei luoghi di lavoro secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

5 - L'agenzia di viaggi online è sottoposta agli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro?

Sì, se il personale dipendente presta la propria attività lavorativa in presenza.

6 - Quali e quanti sono gli obblighi assicurativi per un'agenzia di Viaggi?

Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare **una polizza assicurativa di responsabilità civile** a favore del viaggiatore, ai sensi degli articoli 19 e 47, comma 1, dell'Allegato 1 al d.lgs. 79/2011 così come modificato dal d.lgs. 62/2018, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

Inoltre, le agenzie di viaggio sono tenute a fornire anche idonea garanzia per i casi di insolvenza o liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 47, dell'Allegato 1 al d.lgs. 79/2011 così come modificato dal d.lgs. 62/2018.

7 - Per la garanzia in caso d'insolvenza il massimale deve essere superiore ad € 77.468,54 o può ritenersi accettabile un massimale pari ad € 25.000

La previsione di un massimale non inferiore a € 77.468,54, da noi indicato, è riferibile soltanto alla polizza assicurativa di responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

Invece, per quanto riguarda la protezione in caso di insolvenza o liquidazione giudiziale si precisa che la relativa disciplina normativa è rinvenibile al comma 2 e ss dell'articolo 47 del "Codice del Turismo", allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

In questo caso, né la normativa nazionale né la Circolare esplicativa da noi emanata prevedono un'indicazione sul valore del massimale.

Tuttavia, un massimale inferiore a €. 77.468,54 appare non idoneo a garantire i viaggiatori, anche alla luce del dettato del comma 4 dell'Art. 47, che recita: *"la garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore"*.